REGOLAMENTO (CEE) N. 1755/80 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1980

che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1980/1981

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1614/79, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di soia ; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di soia al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione ;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo minimo dei semi di soi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1614/79 è fissato a 38,69 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1754/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1980/1981 [2].

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalla zone di produzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. BALZAMO

---

[1] GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.

[2] Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.